

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DI SPAGNA RELATIVO ALL'ATTRIBUZIONE RECIPROCA DI SCORTE MINIME DI SICUREZZA DI GREGGIO, PRODOTTI INTERMEDI DEL PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI

La Repubblica Italiana ed il Regno di Spagna,

Considerando che la Direttiva 68/414/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 20 dicembre 1968 e successive modifiche, obbliga gli Stati Membri della CEE a mantenere un livello minimo di riserve di petrolio grezzo e/o prodotti petroliferi e che in particolare nel comma 2 dell'articolo 6 della suddetta Direttiva è prevista la possibilità di costituire scorte minime di sicurezza ubicate nel territorio di un altro Stato Membro nell'ambito di accordi intergovernativi particolari che devono stabilire i processi di cooperazione atti a garantire l'identificazione, il controllo e l'ispezione delle stesse;

Considerando le legislazioni nazionali sulle scorte minime di sicurezza di prodotti petroliferi,

Hanno concluso un Accordo sulle seguenti disposizioni:

Articolo 1

Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo si intenderanno:

- a) **"Scorte Minime di Sicurezza"**: le quantità immagazzinate di grezzo, prodotti intermedi e prodotti petroliferi finiti, adeguate all'ottemperanza della legislazione vigente in materia nei rispettivi Stati;
- b) **"Obbligo del mantenimento di scorte minime di sicurezza dei prodotti petroliferi"**:
1. In Italia, l'obbligo di mantenere le scorte minime di sicurezza è disciplinato dalla seguente normativa:
 - Legge 10 marzo 1986, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni.
 - Legge n. 9 del 9 gennaio 1991.
 2. In Spagna, l'obbligo di mantenere le scorte minime di sicurezza si trova raccolto nella seguente normativa:
 - Legge 34/1998, del 7 ottobre relativa al settore degli idrocarburi;
 - Regio Decreto 2111/1994 del 28 ottobre con il quale viene disciplinato l'obbligo del mantenimento di scorte minime di sicurezza dei prodotti petroliferi e viene costituita la Corporazione di Riserve Strategiche;
 - Ordine Ministeriale del 20 dicembre 1995 con il quale sono approvate le quote per la Corporazione di Riserve Strategiche di Prodotti Petroliferi e le norme di base sull'informazione e l'ispezione;
- c) **"Soggetto Obbligato"**: Il soggetto obbligato italiano sottoposto all'obbligo di costituire e conservare scorte minime di sicurezza o soggetto obbligato spagnolo sottoposto alla legislazione relativa al mantenimento di scorte minime di sicurezza;
- d) **"Autorità competente"**:
- in Italia: il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
 - in Spagna: il Ministero dell'Economia.

Articolo 2

I soggetti obbligati al mantenimento di scorte minime di sicurezza in Italia, potranno collocare parte di queste in Spagna sempre che vengano immagazzinate in un'installazione abilitata a tale scopo.

I soggetti obbligati al mantenimento di scorte minime di sicurezza in Spagna, potranno collocare parte di queste in Italia sempre che vengano immagazzinate in un'installazione abilitata a tale scopo.

Articolo 3

Per la realizzazione di quanto stabilito nell'articolo precedente, sarà richiesta l'approvazione, dietro domanda dell'interessato, dell'autorità competente secondo il procedimento stabilito dal presente articolo.

1° - Le richieste dovranno comprendere i seguenti estremi:

- a) nome ed indirizzo del soggetto obbligato al mantenimento di scorte minime di sicurezza richiedente l'autorizzazione;
- b) natura e consistenza delle scorte minime di sicurezza;
- c) nel caso in cui il proprietario delle scorte minime di sicurezza non sia il soggetto obbligato, nome ed indirizzo del proprietario delle scorte minime di sicurezza che garantisca la copertura;
- d) nome ed indirizzo dell'impresa titolare del magazzino o dell'installazione dove vengono conservate le scorte minime di sicurezza, precisa localizzazione delle installazioni e designazione dei depositi concreti di destinazione;
- e) periodo per il quale si richiede l'autorizzazione che in ogni caso avrà una durata minima di un trimestre naturale;
- f) regime doganale e fiscale nel quale rientrano le scorte minime di sicurezza.

2° - Qualora la richiesta presentata dal soggetto obbligato al mantenimento delle scorte minime di sicurezza sia accolta favorevolmente dalla competente autorità dello Stato verso il quale risulta obbligato, quest'ultima trasmetterà all'altra autorità le informazioni di cui al punto 1 di questo articolo, entro il termine massimo di trenta giorni lavorativi precedenti il periodo per il quale è stata richiesta l'autorizzazione.

3° - L'autorità competente dello Stato sul cui territorio si trovano immagazzinate le scorte minime di sicurezza darà comunicazione della propria decisione all'altra autorità competente entro il termine massimo di

dieci giorni lavorativi precedenti il periodo per il quale è stata richiesta l'autorizzazione.

4°- Qualsiasi modifica delle circostanze menzionate nel punto 1 del presente articolo darà luogo ad una nuova richiesta.

Articolo 4

Il Governo dello Stato sul cui territorio si trovino immagazzinate le scorte minime di sicurezza, nell'ambito del presente Accordo non potrà ostacolare, in nessun caso, la libera circolazione verso il territorio dell'altro Stato dello stock strategico di sicurezza al quale ci si è riferiti negli articoli precedenti.

Articolo 5

Le scorte minime di sicurezza indicate nel precedente articolo 2 non potranno essere considerate a copertura degli obblighi detenuti dai soggetti obbligati nello Stato nel quale sono immagazzinate, andranno invece a far parte del computo degli obblighi di mantenimento dello Stato a beneficio del quale sono conservate.

Articolo 6

Qualunque soggetto che conservi sul territorio di uno dei due Stati contraenti, scorte minime di sicurezza a beneficio di un soggetto obbligato dell'altro Stato, secondo le disposizioni del presente Accordo, invierà un rapporto mensile relativo a queste scorte minime di sicurezza alla competente autorità dello Stato sul territorio del quale sono conservate le suddette scorte.

Il rapporto dovrà comprendere:

- nome ed indirizzo del soggetto obbligato dalla legislazione dell'altro Stato contraente a beneficio del quale sono conservate le scorte minime di sicurezza;
- natura e consistenza delle scorte minime di sicurezza;
- nel caso in cui il proprietario delle scorte minime di sicurezza non sia il soggetto obbligato, nome ed indirizzo del proprietario delle scorte minime di sicurezza che ne garantisce la copertura;

- nome ed indirizzo dell'impresa titolare del magazzino o installazione dove vengono conservate le scorte minime di sicurezza, precisa localizzazione delle installazioni e designazione dei depositi concreti di destinazione.

L'autorità competente dello Stato sul territorio del quale si trovano costituite le scorte minime di sicurezza, dopo il controllo delle stesse, a sua volta, informerà l'autorità competente dello Stato beneficiario entro i primi venti giorni del mese successivo.

Articolo 7

In relazione alla statistica mensile prevista nell'articolo 4 della Direttiva 68/414/CEE del 20 dicembre 1968, ciascuno degli Stati contraenti invierà un rapporto informativo alla Commissione della Comunità Europea circa l'esistenza di scorte minime di sicurezza mantenute sul proprio territorio a favore dell'altro Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della Direttiva di cui sopra.

Articolo 8

Qualora un soggetto obbligato nell'ambito del presente Accordo mantenga scorte minime di sicurezza secondo un regime differente alla proprietà, queste scorte dovranno essere di proprietà di un soggetto obbligato dello Stato sul territorio del quale le stesse si trovano costituite.

Il contratto che garantisce la copertura, che dovrà comprendere anche espressamente una clausola di acquisizione preferenziale ed il metodo per la determinazione del prezzo, sarà presentato all'autorità competente.

Articolo 9

Nel quadro del presente Accordo, l'autorità competente di uno degli Stati contraenti potrà richiedere alla corrispondente autorità dell'altro Stato la realizzazione di tutte le ispezioni che ritenga necessarie al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di mantenimento di scorte minime di sicurezza.

Articolo 10

A tutela del presente Accordo, qualsiasi inadempimento, rilevato dallo Stato sul territorio del quale si trovino immagazzinate le scorte minime di sicurezza costituite a beneficio dell'altro Stato contraente, verrà notificato a quest'ultima nel minor tempo possibile.

Articolo 11

L'inadempimento da parte di qualsiasi soggetto obbligato al mantenimento di scorte minime di sicurezza, secondo quanto stabilito nel presente Accordo, determinerà da parte dell'autorità competente dello Stato a beneficio del quale sono state costituite le suddette scorte, l'inizio, se del caso, dell'opportuno procedimento sanzionatorio secondo quanto stabilito dalla propria legislazione.

Articolo 12

A richiesta di uno degli Stati contraenti, qualsiasi questione relativa alla interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo potrà essere oggetto di consultazioni.

In caso di crisi di approvvigionamenti, queste consultazioni verranno realizzate senza indugio alcuno.

Articolo 13

Qualora uno degli Stati contraenti ritenga opportuno modificare una disposizione del presente Accordo, potrà richiedere all'altro Stato l'inizio di un procedimento di consultazioni. Le consultazioni inizieranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta del procedimento.

Gli Stati contraenti manifesteranno per iscritto il loro consenso a qualsiasi modifica del presente Accordo. La modifica entrerà in vigore dal momento in cui i due Stati si saranno mutuamente notificati che la stessa è compatibile con le rispettive legislazioni.

Articolo 14

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuno degli Stati contraenti potrà richiederne la risoluzione con un anticipo di almeno tre mesi dalla scadenza dell'anno solare. La risoluzione sarà effettiva dal primo giorno dell'anno successivo.

La possibilità di risoluzione non potrà essere attuata nel caso di crisi degli approvvigionamenti. La Commissione della Comunità Europea dovrà, in ogni caso, essere informata preventivamente circa la risoluzione.

Articolo 15

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Madrid il 10 gennaio 2001

in due esemplari, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica d'Italia

Per il Regno di Spagna

